

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 100

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

Trasmesso alla Presidenza il 26 giugno 2009

843
19

137

Decreto legislativo

“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62”

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Vista la legge 20 giugno 2007, n. 77, recante “Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE”;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229 recante “Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del giugno 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 101-*bis*, è modificato come segue:
 - a) al comma 3, lettera c) la parola “dispone” è sostituita dalla parola “detiene” e le parole “della maggioranza” sono sostituite dalle seguenti: “la maggioranza”;
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91.”;
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per “persone che agiscono di concerto” si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorché invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio.”;
 - d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4-*bis*. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:



- a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a), b), c) e d);
- b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;
- c) le società sottoposte a comune controllo;
- ~~d) una società e i suoi amministratori e componenti del consiglio di gestione, muniti di deleghe, e direttori generali.~~
- d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza o direttori generali;**

2. All'articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4-*bis*. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al Capo I del presente Titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91."

Articolo 2

(Modifiche alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 106, comma 3, è modificato come segue:
- a) alla lettera *b*) le parole "disporre della" sono sostituite dalle seguenti: "detenere la";
 - b) alla lettera *c*), numero 2, le parole "è il prezzo" sono sostituite dalle seguenti: "sia il prezzo" e le parole "ovvero è il prezzo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero sia il prezzo";
 - c) alla lettera *d*), il numero 3 è abrogato;
2. L'articolo 107, comma 3, è modificato come segue:
- a) alla lettera *a*) le parole "l'offerente e i soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-*bis*, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "l'offerente e le persone che agiscono di concerto con lui ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*,";
 - b) alla lettera *b*) le parole "dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti indicati nell'articolo 101-*bis*, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dalle persone che agiscono di concerto con lui ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*".
3. L'articolo 108 è modificato come segue:
- a) al comma 1, dopo le parole "capitale rappresentato da titoli" sono aggiunte le seguenti: "in una società italiana quotata";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio dell'offerta effettuato ai sensi dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 114, ovvero antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere dell'obbligo.";
 - c) al comma 5 le parole "corrisposto un corrispettivo in contanti, nella misura determinata dalla Consob, in base a criteri generali definiti da questa con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento."
4. L'articolo 109, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le fattispecie di cui all'articolo 101-*bis*, comma 4-*bis*, assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengono partecipazioni, salvo che non provino che non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

5. All'articolo 111, comma 1, dopo le parole “capitale rappresentato da titoli” sono aggiunte le seguenti: “in una società italiana quotata”.

Articolo 3

(Modifiche alla Parte IV, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 121, comma 5 dopo le parole “un'offerta pubblica di acquisto” sono aggiunte le seguenti: “o di scambio”.
2. L'articolo 122 è modificato come segue:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- “1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
- a) comunicati alla Consob;
- b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
- c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
- d) comunicati alle società con azioni quotate, che provvedono senza indugio a pubblicarli con le modalità stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 2.”;
- b) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente comma:
- “5-*ter*. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto diritti di voto complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.”

Articolo 4

(Modifiche alla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 192 è modificato come segue:
- a) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
- “a-*bis*) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-*bis*;
- a-*ter*) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7.”;
- b) il comma 3 è abrogato.